


6282/16



6282/16
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Revocatoria
pag. del
terzo.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 13375/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 6282

Dott. ANIELLO NAPPI

- Presidente - Rep. C-I.

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Consigliere - Ud. 15/01/2016

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Rel. Consigliere - PU

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE

- Consigliere -

Dott. MASSIMO FERRO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13375-2014 proposto da:

ENERGIA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,

, giusta procura in calce al ricorso;

2016

- **ricorrente** -

75

contro

FILIPPO ENERGIA S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Liquidatori

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, \

giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 20/2014 della CORTE D'APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA
CRISTIANO;

uditi, per la ricorrente, gli

che hanno chiesto l'accoglimento
del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato
, che si
riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Assorbito l'ultimo motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Bologna ha respinto l'appello proposto da Energia s.p.a. contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda ex art. 67, 2° comma, 1. fall. proposta nei suoi confronti dalla Filippo Energia s.r.l. in A.S., aveva dichiarato inefficace il pagamento di € 1.493.000,00 materialmente eseguito in favore dell'appellante, nel c.d. periodo sospetto, da Fiat Avio s.p.a., committente della società poi dichiarata insolvente, ma in corrispettivo di una fornitura che era stata ordinata da quest'ultima proprio per la realizzazione dell'appalto commissionatole.

Per ciò che nella presente sede ancora interessa, la corte territoriale – premesso di non condividere la decisione del primo giudice che aveva escluso l'anormalità del pagamento ed aveva perciò respinto la domanda svolta in via principale dall' A.S. ai sensi dell'art. 67, 1° comma, n. 2 1. fall. - ha affermato che ricorrevano i presupposti anche per l'accoglimento della domanda subordinata di cui al 2° comma dell'articolo, in quanto Fiat Avio non si era sostituita alla nel rapporto da questa instaurato con Energia, e non ne aveva assunto in proprio il debito, ma si era limitata ad adempiere all'obbligazione di garanzia assunta verso la fornitrice ed aveva esercitato la rivalsa contro l'originaria debitrice in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale, emettendo il 31.5.94 una fattura di addebito a carico della che era stata, contestualmente, opposta in compensazione sino al corrispondente ammontare del credito che l'appaltatrice aveva sino ad allora maturato nei suoi confronti; ha quindi rilevato che, poiché la compensazione aveva operato con effetto immediato, le poste in tal modo estinte non potevano aver formato oggetto della transazione in ordine alle reciproche pretese debitorie e creditorie stipulata fra Fiat Avio e l'impresa in A.S. nel giugno del '97.

La sentenza, pubblicata il 9.1.014, è stata impugnata da _____ Energia con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui Filippo _____ Energia in A.S. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, sostiene che la corte d'appello, una volta affermato che il pagamento eseguito da Fiat Avio costituiva atto estintivo di debito effettuato con mezzi non normali (come tale assoggettabile a revocatoria ai sensi dell'art. 67, 1° comma, n. 2 l. fall), avrebbe dovuto respingere la domanda avanzata ai sensi dell'art. 67, 2° comma.

Il motivo è infondato.

La corte bolognese ha infatti, del tutto correttamente, pronunciato sull'appello proposto da _____ Energia (e non da _____ in A.S.) contro il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda formulata dall'attrice in via subordinata. Non consta, peraltro, che nell'atto d'appello _____ Energia abbia sostenuto che il pagamento dedotto in giudizio fosse assoggettabile unicamente all'azione revocatoria di cui all'art. 67, 1° comma, n. 2 respinta dal primo giudice.

In ogni caso, tale ragione di censura, quand'anche effettivamente dedotta dall'appellante, risulterebbe disattesa dalla corte del merito che - dopo aver incidentalmente precisato di non condividere la statuizione di rigetto della domanda principale, ormai coperta da _____ giudicato interno per omessa impugnazione della _____ ha rilevato che non v'erano preclusioni a verificare la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria contemplata dall'art. 67, 2°, comma, ed ha dunque implicitamente affermato che il pagamento in contestazione, pur data per scontata la sua anormalità, avrebbe potuto essere dichiarato inefficace anche ai sensi della predetta norma, una volta ritenute provate la sua provenienza dall'originaria debitrice e la *scientia decoctionis* dell'*accipiens*.

2) Col secondo motivo, denunciando violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, l'Ente Energia lamenta che la corte d'appello abbia ritenuto che il pagamento fosse stato eseguito da Fiat Avio quale terza garante, ovvero in nome e per conto della stessa Energia anziché in proprio, in forza dell'accordo formalizzato con lettera inviata il 27.10.94, in base al quale la committente si era obbligata a sostituirsi alla debitrice originaria a condizione che venissero ultimate le forniture.

Il motivo va dichiarato inammissibile.

La corte territoriale ha compiutamente esposto le ragioni del proprio convincimento, rilevando come la tesi della sostituzione di Fiat Avio a Energia nel rapporto di fornitura risultasse smentita dal contenuto dei documenti versati in atti (a partire proprio dalla citata lettera del 27.10.94) e come nessun rilievo in senso contrario potesse trarsi dalla circostanza che la garante avesse subordinato il pagamento alla consegna da parte di Energia di tutte le forniture ordinate dall'appaltatrice ed avesse richiesto il preventivo benestare di quest'ultima.

A fronte di tale logica ed esaustiva motivazione, la ricorrente si limita a ribadire che solo la propria personale lettura della vicenda sarebbe corretta e ad operare un generico richiamo alle norme di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., senza però chiarire né quali di esse siano state effettivamente violate dalla corte bolognese, né le ragioni della pretesa violazione: la censura si risolve, pertanto, nella richiesta di una diversa interpretazione, nel merito, delle risultanze istruttorie.

3) Con il terzo motivo la ricorrente contesta l'accertamento del giudice d'appello secondo cui Fiat Avio aveva esercitato la rivalsa nei confronti di Filippo , compensando il proprio credito derivante dall'eseguito pagamento con un credito di pari ammontare vantato dalla stessa Energia nei suoi confronti; sostiene che non v'era prova dell'esistenza di tale seconda, contrapposta partita creditoria e che la compensazione non poteva desumersi né dalle scritture contabili della società poi posta in A.S., inutilizzabili in sede di revocatoria, né dalla fattura di "addebito-compensazione" emessa da Fiat Avio il 31.5.95, né, infine, dalla lettera inviata

dalla stessa Fiat Avio ai Commissari, facente riferimento a un prospetto riepilogativo dei rispettivi crediti/debiti compensati non allegato agli atti di causa.

Il motivo deve essere respinto.

Non risulta che nel corso dei precedenti gradi di merito Bono Energia abbia mai posto in dubbio che Filippo avesse maturato nei confronti di Fiat Avio, in virtù del contratto d'appalto con questa stipulato, crediti di importo maggiore di quello che essa vantava in corrispettivo della fornitura eseguita: la censura concernente la mancanza di prova dell'esistenza e dell'ammontare di detti crediti, relativa ad una questione di fatto sollevata per la prima volta nella presente sede di legittimità, va pertanto dichiarata inammissibile.

Sono invece infondate le censure con le quali la ricorrente nega valenza probatoria ai documenti provenienti da Fiat Avio: le scritture formate dal terzo estraneo alla lite che, come nella specie, diano conto dei rapporti intercorsi fra il terzo medesimo ed una delle parti, costituiscono infatti prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice, che ben possono concorrere a formare il suo convincimento (cfr., da ultimo, Cass. n. 15037/015).

4) Resta assorbito il quarto motivo del ricorso, nel quale si contesta l'accertamento della corte del merito, logicamente conseguente a quello oggetto del motivo appena esaminato, secondo cui la transazione stipulata fra Fiat Avio e in A.S. nel giugno del '97, a saldo e stralcio delle reciproche pretese creditorie e debitorie, non poteva riferirsi ai crediti già compensati.

5) Con il quinto motivo la ricorrente sostiene che il pagamento eseguito, come nella specie, dal terzo garante e coobbligato, ad estinzione anche di un debito proprio, non comporta alcun depauperamento del patrimonio della società garantita e non è perciò revocabile, mentre l'atto astrattamente revocabile sarebbe quello eventualmente esercitato dal *solvens* per rivalersi nei confronti del debitore principale successivamente fallito.

Il motivo è infondato.

Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, il pagamento effettuato dal terzo garante al creditore dell'imprenditore poi dichiarato fallito è revocabile quando il *solvens* abbia esercitato la rivalsa verso il debitore principale in data anteriore al fallimento (cfr., fra molte, Cass. nn. 8783/012, 9143/07, nonché - in fattispecie in cui il pagamento è stato ritenuto irrevocabile per il mancato esercizio del diritto di rivalsa - Cass. nn. 16740/014, 22247/012, 4553/011, 3583/011), e ciò per la semplice ragione che la revocatoria sanziona di inefficacia il negozio solutorio e dunque va diretta contro chi ne è stato l'effettivo beneficiario.

Va aggiunto che nel caso di specie Fiat Avio ha esercitato la rivalsa attraverso la compensazione legale del proprio credito con quello, di pari ammontare, vantato nei suoi confronti dalla Filippo e che, mentre la compensazione legale si sottrae alla revocatoria (Cass. nn. 512/016, 13658/013), è certamente revocabile l'atto che ha costituito il presupposto perché la compensazione operasse.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 12.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* dPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma, della l. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Roma, 15 gennaio 2016.

Il cons. est.

Il Presidente

